

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 ottobre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 settembre 2025.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, dei crediti vantati dall'Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania s.p.a. - AMTS Catania, relativi alla tariffa di sosta e alle sanzioni per il mancato pagamento. (25A05488) Pag. 1

DECRETO 3 ottobre 2025.

Accertamento dell'operazione di acquisto di titoli di Stato a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato e sul conto disponibilità effettuata mediante asta competitiva. (25A05538) Pag. 1

Ministero dell'interno

DECRETO 27 agosto 2025.

Modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente nella Piattaforma digitale nazionale dati, per consentire ai notai di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, tramite il Consiglio nazionale del notariato. (25A05561) Pag. 4

Ministero della salute

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 13 ottobre 2025.

Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana - Linee d'indirizzo per la Regione Toscana. (Ordinanza n. 5/2025). (25A05564) Pag. 22



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 23 luglio 2025.

**Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).
Assegnazione di risorse in favore di interventi
finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli
incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-
legge 8 settembre 2021, n. 120 – annualità 2023.**
(Delibera n. 32/2025). (25A05499) *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano a base di
Flavonoidi micronizzati «Venage». (25A05489). . . *Pag.* 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano a base di
flurbiprofene «Frobengolmed». (25A05490). *Pag.* 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano a base di ami-
sulpride «Amisulpride Aurobindo». (25A05491). . . . *Pag.* 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano a base di ro-
suvastatina ed ezetimibe «Rosumibe». (25A05492) *Pag.* 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano, a base
di lansoprazolo, «Lansoprazolo Mylan Generics Ita-
lia». (25A05504) *Pag.* 34

Autorità nazionale anticorruzione

Delibera n. 336 del 23 luglio 2025 - Revisione
del regolamento concernente la collaborazione tra
A.N.AC. e altri enti per lo svolgimento di attività
formative adottato con delibera n. 1117 del 4 no-
vembre 2020. (25A05539) *Pag.* 35

Ministero dell'interno

Soppressione della Parrocchia di S. Pietro apo-
stolo, in Piacenza. (25A05455) *Pag.* 35

Soppressione della Parrocchia di S. Maria in Ga-
rivotto, in Piacenza. (25A05456) *Pag.* 35

Fusione per incorporazione della Parrocchia dei
Santi Cosma e Damiano Martiri nella Parrocchia di S.
Andrea Apostolo, entrambe in Zelo Buon Persico, con
contestuale devoluzione del patrimonio. (25A05457) *Pag.* 35

Soppressione del Monastero delle Monache benedet-
tine di S. Maria degli Angeli, in Pistoia. (25A05458) . *Pag.* 35



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2025.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, dei crediti vantati dall'Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania S.p.a. - AMTS Catania, relativi alla tariffa di sosta e alle sanzioni per il mancato pagamento.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 3-bis, dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada e, in particolare, l'art. 12-bis il quale dispone in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata;

Considerato che l'Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania S.p.a. - AMTS Catania, interamente partecipata dal Comune di Catania, provvede, tra l'altro, alla gestione degli stalli di sosta non custodita a tempo e a pagamento, sulla base di contratto di servizio con il Comune di Catania;

Viste le note n. 30444 del 17 novembre 2023, n. 10599 del 2 aprile 2024 e n. 2785 del 27 gennaio 2025, con le quali l'Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania S.p.a. - AMTS Catania ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti derivanti dall'attività di controllo e recupero della tariffa di sosta ed ha integrato la documentazione richiesta;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 185887 del 21 luglio 2025;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania S.p.a. - AMTS Catania in quanto riconducibile all'interesse della collettività ad un corretto uso degli spazi pubblici;

Considerato, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dall'Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania S.p.a. - AMTS Catania, relativi alla tariffa di sosta e alle sanzioni per il mancato pagamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2025

Il Vice Ministro: LEO

25A05488

DECRETO 3 ottobre 2025.

Accertamento dell'operazione di acquisto di titoli di Stato a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato e sul conto disponibilità effettuata mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera d) e lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per il riacquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;



Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nel riacquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 24 dicembre 2024, che stabilisce le condizioni e le modalità per la gestione del suddetto Fondo ammortamento, ed in particolare l'art. 5, che prevede le modalità per effettuare le operazioni di cui all'art. 46 del testo unico;

Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro n. 2153 del 10 gennaio 2025, con il quale è approvata e resa esecutiva la convenzione sopra specificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a.;

Visto il decreto 22 dicembre 2009, n. 216, recante il regolamento sulle norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016, per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020, con riferi-

mento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022, per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di riacquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023, per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 3 del testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2024, n. 115262, recante «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Vista la determina n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 41152 del 17 settembre 2025, con cui è stata disposta per il giorno 17 settembre 2025 un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e del conto disponibilità con regolamento in data 19 settembre 2025;

Vista la comunicazione prot. n. 41960 del 22 settembre 2025, con la quale è stato comunicato che sul CCTeu 15 ottobre 2020 - 15 aprile 2026, (IT0005428617), nominali euro 50.000.000,00, per un controvalore pari ad euro 50.769.594,46, sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (19 settembre 2025) e cioè il primo giorno utile successivo (22 settembre 2025);

Vista la comunicazione del 17 settembre 2025, prot. n. 41358, di pari data, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i titoli riacquistati a valere sulle risorse del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;



Visto il prospetto con i dettagli della predetta operazione scaricato il 29 settembre 2025 dalla piattaforma di mercato primario per le aste dei titoli di Stato denominata «Isyde» e gestita dalla Banca d'Italia;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 24 dicembre 2024, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Visto l'art. 52, comma 1, del menzionato testo unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1, del testo unico citato nelle premesse, e dell'art. 6 del predetto decreto 24 dicembre 2024, si accerta che, in data 19 settembre 2025 gli importi dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e del conto disponibilità risultano così specificati:

a) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 17 ottobre 2022 - 15 gennaio 2026, cedola 3,50%, codice titolo IT0005514473, importo nominale acquistato euro 1.025.000.000,00, per un controvalore pari a euro 1.035.785.403,35, di cui euro 6.434.103,35 relativi a sessantasei giorni di dietimi di interesse, finanziato a valere sulle risorse del conto disponibilità;

b) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 1° settembre 2010 - 1° marzo 2026, cedola 4,50%, codice titolo IT0004644735, importo nominale acquistato euro 695.000.000,00, per un controvalore pari a euro 704.030.360,48, di cui euro 1.555.110,48 relativi a diciotto giorni di dietimi di interesse, finanziato a valere sulle risorse del conto disponibilità;

c) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 1° marzo 2021 - 1° aprile 2026, cedola 0,00%, codice titolo IT0005437147, importo nominale acquistato euro 845.000.000,00, per un controvalore pari a euro 835.885.500,00, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

d) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 1° marzo 2016 - 1° giugno 2026, cedola 1,60%, codice titolo IT0005170839, importo nominale acquistato euro 1.000.000.000,00, per un controvalore pari a euro 1.001.854.393,01, di cui euro 4.808.743,01 relativi a centodieci giorni di dietimi di interesse, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

e) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 1° agosto 2021 - 1° agosto 2026, cedola 0,00%, codice titolo IT0005454241, importo nominale acquistato euro 600.000.000,00, per un controvalore pari a euro 589.903.900,00 finanziato a valere sulle risorse del conto disponibilità;

f) certificati di credito del Tesoro con tasso di interesse indicizzato al tasso *Euribor* a sei mesi (CCT) 15 ottobre 2020 - 15 aprile 2026, codice titolo IT0005428617, importo nominale acquistato euro 835.000.000,00, di cui 50.000.000,00 (controvalore pari a euro 50.769.594,46) regolati in ritardo (22 settembre 2025) rispetto alla data di regolamento prefissata (19 settembre 2025), per un controvalore pari a euro 847.801.452,35, di cui euro 9.992.352,35 relativi a centocinquantesette giorni di dietimi di interesse, finanziato a valere sulle risorse del conto disponibilità.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f), dell'art. 1 del presente decreto.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito della predetta operazione di riacquisto, è la seguente:

Importo nominale in circolazione

BTP 3,50% 17 ottobre 2022-15 gennaio 2026 (IT0005514473)	16.300.000.000,00
BTP 4,50% 1° settembre 2010-1° marzo 2026 (IT0004644735)	21.829.898.000,00
BTP 0,00% 1° marzo 2021-1° aprile 2026 (IT0005437147)	18.365.309.000,00
BTP 1,60% 1° marzo 2016-1° giugno 2026 (IT0005170839)	19.927.500.000,00
BTP 0,00% 1° agosto 2021-1° agosto 2026 (IT0005454241)	16.705.701.000,00
CCTeu 15 ottobre 2020-15 aprile 2026 (IT0005428617)	15.394.930.000,00

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione addebitata al conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» ammonta a euro 1.837.739.893,01 e quello addebitato al conto disponibilità ammonta a euro 3.177.521.116,18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05538



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 agosto 2025.

Modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente nella Piattaforma digitale nazionale dati, per consentire ai notai di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, tramite il Consiglio nazionale del notariato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E CON

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio»;

Vista il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante «Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni»;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante «Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili»;

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante «Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato» e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, «Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito ANPR)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, «Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, recante «Modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 22 settembre 2022, recante «Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (di seguito PDND)»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2023, recante l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiede-



re, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR;

Visto decreto del Ministro dell'interno 12 dicembre 2023, con il quale il Ministero ha reso disponibile su PDND il servizio di rilascio delle certificazioni anagrafiche per consentire a Poste Italiane S.p.a. l'emissione di certificati presso lo sportello degli uffici postali aderenti al progetto «POLIS» - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui all'art. 38 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre 2020 e aggiornate con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021;

Viste le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022;

Considerata la necessità dei notai iscritti al ruolo di cui all'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell'ANPR per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale;

Considerato che, il Consiglio nazionale del notariato, attraverso la rete unitaria del notariato, garantisce un sistema sicuro di autenticazione, consentendo, ai soli notai in esercizio, di fruire di servizi resi disponibili dalla medesima rete;

Sentito il Consiglio nazionale del notariato per gli ambiti di competenza;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 314 del 4 giugno 2025;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 24 luglio 2025;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente nella piattaforma digitale nazionale dati (di seguito PDND), al fine di consentire ai notai iscritti al ruolo di cui all'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di richiedere, tramite la Rete unitaria del notariato (di seguito RUN), gestita dal Consiglio nazionale del notariato (di seguito CNN), per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, i certificati anagrafici individuati nell'allegato 1 «Accesso

ai servizi, misure di sicurezza e tracciamento in ANPR ed elenco certificati anagrafici», che forma parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

2. Sono inibite al notaio le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di estrazione di elenchi di iscritti.

Art. 2.

Servizi dell'ANPR per i notai

1. Il Ministero dell'interno ed il CNN sono rispettivamente erogatore e fruitore dei servizi afferenti all'ANPR messi a disposizione tramite la PDND del Dipartimento per la trasformazione digitale di cui all'art. 50-ter del CAD.

2. La verifica dell'iscrizione del notaio al ruolo di cui all'art. 24 della legge n. 89 del 1913 è garantita dal CNN ed eventualmente interrogabile mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD.

3. Il CNN mette a disposizione, attraverso la Rete unitaria del notariato (RUN), al notaio una interfaccia applicativa, in una specifica sezione, per la fruizione del servizio di rilascio dei certificati di cui all'allegato 1, previa identificazione informatica con credenziali di livello di sicurezza almeno significativo.

4. Il certificato è reso immediatamente disponibile al notaio che lo ha richiesto per il tramite di un colloquio applicativo le cui informazioni tecniche di implementazioni sono conformi a quanto espressamente indicato per i fruitori degli *e-service* esposti sulla PDND ed in conformità a quanto indicato nell'allegato 2 del presente decreto.

5. I certificati sono richiesti dal notaio per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale e sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

6. Il CNN consente ai notai in esercizio di richiedere i certificati necessari a garantire lo svolgimento delle attività professionali, in un numero non superiore a trenta certificati al giorno per ogni notaio.

7. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l'ANPR, estrae un campione di notai individuati prevalentemente tra quelli che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre, nonché sulla base dei criteri ulteriori che sono individuati dal Ministero dell'interno, anche tenendo conto degli esiti delle verifiche precedenti, e resi pubblici sul sito internet www.anagrafenazionale.interno.it. Il campione è corredato delle registrazioni relative agli accessi e alle operazioni compiute dal singolo notaio, comprensive di codice fiscale del notaio, data e ora degli accessi, numero dei certificati richiesti, esito delle operazioni e identificativo di sessione.

8. Il campione, di cui al precedente comma 7, è inviato dal Ministero dell'interno al CNN. Il CNN od il responsabile del trattamento di cui all'art. 3, comma 8, del presente decreto, lo trasmette, per le verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal presente decreto ai fini della legittimi-



tà degli accessi, ai Consigli notarili distrettuali competenti per l'esercizio dei compiti di vigilanza di cui agli articoli 93 e 93-bis della legge n. 89 del 1913. L'esito della verifica è trasmesso dal Consiglio notarile distrettuale al CNN che ne dà comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'interno, nel termine di sei mesi dalla trasmissione del campione. In mancanza di esito positivo il servizio è sospeso nei confronti dei notai oggetto della verifica.

9. Le specifiche tecniche di accesso all'ANPR per il tramite della piattaforma PDND sono reperibili all'indirizzo <https://docs.pagopa.it>. Nell'allegato 1 sono descritte le misure di sicurezza e le modalità di tracciamento effettuate da ANPR. La lista dei certificati che possono essere richiesti dal notaio è altresì definita nello stesso allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

10. Le misure di sicurezza e le modalità di tracciamento effettuate dal CNN, sono contenute nell'allegato 2 (disciplinare tecnico) del presente decreto.

Art. 3.

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dell'interno è titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR per le finalità di conservazione, di comunicazione e di adozione delle relative misure di sicurezza nonché dei dati necessari alle verifiche di cui all'art. 2, comma 7 e 8, ed all'adozione delle conseguenti misure.

2. Il CNN è titolare del trattamento dei dati connessi alla gestione della infrastruttura RUN e del trattamento dei dati dei notai che utilizzano la RUN, sia ai fini della verifica dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 24 della legge n. 89/1913 che dell'identificazione informatica per l'accesso alla piattaforma.

3. Il CNN e i consigli notarili distrettuali trattano i dati necessari a svolgere le verifiche previste dal presente decreto in qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuno per le proprie competenze.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il CNN, attraverso la società Notartel S.p.a. - S.B., è altresì responsabile del trattamento dei dati relativi ai diversi servizi erogati dalla RUN ai singoli notai, incluso quello di accesso ai certificati di ANPR tramite la PDND, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per conto di ciascun notaio che aderisce al servizio. Il notaio procede, in tal senso, a nominare il CNN responsabile del trattamento, al momento della registrazione all'interno dell'infrastruttura RUN. La società Notartel S.p.a. - S.B., per le medesime finalità di cui sopra, svolge il ruolo di sub-responsabile del trattamento del CNN e viene autorizzata dal notaio, per il tramite della medesima nomina a responsabile.

5. I notai trattano i dati personali contenuti nei certificati ad essi rilasciati da ANPR, in qualità di autonomi titolari del trattamento, per svolgere le proprie funzioni, nel rispetto delle norme del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2018.

6. Il CNN conserva fino ad un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate dal notaio secondo le modalità definite dall'allegato 2 «Disciplinare tecnico», fatte salve esigenze di conservazione ulteriore in caso di eventuali contenziosi.

7. La società generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della gestione dell'infrastruttura ANPR, è designata dal Ministero responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194/2014.

8. La società di informatica del notariato (Notartel S.p.a. - S.B.), incaricata dal CNN della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura RUN, è designata dal CNN responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 4.

Disposizioni di attuazione e finali

1. Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno.

2. In caso di evoluzione delle caratteristiche, della disponibilità e/o necessità di ulteriori certificati, nonché delle modalità tecniche dei servizi di cui agli allegati 1 «Accesso ai servizi, misure di sicurezza e tracciamento in ANPR ed elenco certificati anagrafici» e 2 «Disciplinare tecnico», sarà aggiornato con decreto del competente direttore centrale del Ministero dell'interno, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNN.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2025

Il Ministro dell'interno

PIANTEDOSI

Il Ministro

per la pubblica amministrazione

ZANGRILLO

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica*

BUTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3902





**Allegato 1 Accesso ai servizi, misure di sicurezza e tracciamento in ANPR,
elenco certificati anagrafici.**



SOMMARIO

1. ACCESSO AI SERVIZI DI ANPR

1.1 RICHIESTA DEI CERTIFICATI

1.2 SCELTA DEL CERTIFICATO

1.3 FORMAZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO

1.4 CONTRASSEGNO

1.5 VERIFICA DEL CERTIFICATO TRAMITE CONTRASSEGNO SUL SITO ANPR

1.6 ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

2. MISURE DI SICUREZZA E TRACCIAMENTO IN ANPR

2.1 INTEGRITÀ E RISERVATEZZA DEI DATI ANPR

2.2 SICUREZZA DEI SERVIZI E DELL'ACCESSO AD ANPR

2.3 TRACCIAMENTO IN ANPR DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

3. ELENCO CERTIFICATI



1. ACCESSO AI SERVIZI DI ANPR

1.1 RICHIESTA DEI CERTIFICATI

Il notaio che intende richiedere i certificati anagrafici lo fa tramite un portale reso disponibile dal CNN che richiama il servizio di certificazione di ANPR e che consente:

- di inserire gli elementi identificativi del soggetto del quale il notaio intenda richiedere il certificato (obbligatoriamente NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, LINGUA, TIPOLOGIA DI CERTIFICATO, MOTIVO DELLA RICHIESTA);
- di ottenere il certificato digitale.

Il notaio è informato del fatto che le dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in ordine alla sussistenza del mandato professionale necessarie alla richiesta dei certificati, saranno oggetto delle previste verifiche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato e dei Consigli notarili distrettuali territorialmente competenti nell'ambito dei compiti di vigilanza ad essi demandati e delle conseguenze di eventuali esiti negativi dei controlli effettuati.

1.2 SCELTA DEL CERTIFICATO

Il notaio può scegliere il tipo di certificato che intende richiedere. Il certificato può essere richiesto in una delle lingue disponibili ai sensi delle disposizioni in materia delle minoranze linguistiche e storiche.

I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale, come previsto dal DPR n. 445/2000.

Nel caso in cui il certificato non possa essere rilasciato ai sensi di legge, verrà restituito un apposito codice di errore.



1.3 FORMAZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO

A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, il portale CNN fa una chiamata al servizio di certificazione ANPR che produce il certificato in formato pdf che riporta:

- il logo del Ministero dell'Interno e la dicitura: "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente";
- il contrassegno;
- il sigillo elettronico così come previsto dall'articolo 62, comma 3, del CAD;
- la dicitura: "Il presente certificato è rilasciato al notaio che ne ha fatto richiesta per finalità connesse all'esecuzione del proprio mandato professionale".

In caso di mancata emissione del certificato, verrà restituito un apposito codice di errore.

1.4 CONTRASSEGNO

Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD, al fine di verificare la conformità della copia analogica del certificato all'originale informatico, ANPR appone sulla predetta copia analogica un contrassegno che consente di visualizzare l'originale informatico munito di sigillo elettronico.

1.5 VERIFICA DEL CERTIFICATO TRAMITE CONTRASSEGNO SUL SITO ANPR

Per i soggetti in possesso di una copia analogica dotata di contrassegno del certificato prodotto da ANPR, ANPR prevede una specifica funzione per verificare la corrispondenza con il certificato digitale tramite lettura del QR-code apposto sulla predetta copia, mediante:

a) smartphone

- l'accesso alla pagina WEB è effettuato automaticamente;
- il richiedente deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;



- con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

b) PC

- il richiedente deve scannerizzare il QR-code ed effettuare l'upload dell'immagine;
- il richiedente deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;
- con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

L'applicazione di verifica legge il QR-code che contiene il link (URL) che permette di risalire, sul portale ANPR, all'esatta copia digitale del certificato, la quale potrà essere verificata con confronto visivo rispetto alla copia cartacea e garantita dalla presenza del sigillo elettronico del Ministero dell'Interno. L'accesso alla funzionalità sopra descritta è presente nell'area pubblica del sito web di ANPR.

1.6 ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

I certificati richiesti dal notaio tramite il servizio sono rilasciati esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.



2. MISURE DI SICUREZZA E TRACCIAMENTO IN ANPR

Le misure di sicurezza per l'erogazione dei servizi di cui al presente decreto sono quelle previste dall'allegato C "Misure di sicurezza" del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014 e successive integrazioni, secondo cui l'infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema ANPR garantisce:

- l'integrità e la riservatezza dei dati;
- la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi;
- il tracciamento delle operazioni effettuate;
- il sistema dei controlli a presidio dei processi per la corretta erogazione dei certificati anagrafici.

2.1 INTEGRITÀ E RISERVATEZZA DEI DATI ANPR

L'integrità (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e il non ripudio (condizione secondo la quale non si può negare la paternità e la validità del dato) sono garantiti dall'apposizione di firma ai messaggi scambiati nell'interazione tra il portale del CNN e il sistema ANPR, secondo le modalità previste dalle vigenti "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" sopra richiamate. La riservatezza dell'accesso ai dati, invece, è garantita dai meccanismi implementati dalla PDND relativi al controllo e alla tracciabilità degli accessi applicativi eseguiti dal portale del CNN verso i servizi esposti dal sistema ANPR.

La cifratura del canale contribuisce ulteriormente a garantire la riservatezza dei dati in transito nell'interazione tra le due suddette piattaforme.

2.2 SICUREZZA DEI SERVIZI E DELL'ACCESSO AD ANPR

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure:

- a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema, hardening delle macchine.



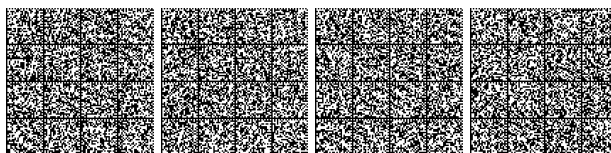
- b) Adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante.
- c) Esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.
- d) Adozione del captcha sull'applicazione web di controllo del QR-code e di sistemi di rate-limit sui web services che limitano il numero di transazioni nell'unità di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio.
- e) Sono previsti sistemi di backup e disaster recovery per i log di accesso applicativo. Tali sistemi sono previsti anche per i dati, in quanto la perdita delle informazioni registrate pregiudica l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, e non permette di raggiungere le finalità stesse dei servizi.
- f) Nel rispetto del DPCM n. 194 del 2014 dove è prevista una federazione tra Enti, il fruitore (CNN) predispone un token di sicurezza firmato contenente i seguenti attributi:
 - codice identificativo del notaio richiedente;
 - identificativo univoco del client (IPADDRESS);
 - modalità di autenticazione (LoA_3/SPID_L2).

2.3 TRACCIAMENTO IN ANPR DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Il sistema ANPR registra gli accessi ai servizi da parte del CNN e l'esito delle operazioni.

Per ciascuna transazione effettuata sono registrati i seguenti dati relativi alla richiesta del servizio e all'esito dell'operazione:

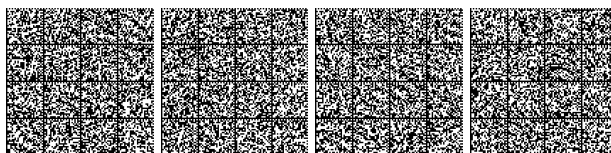
- informazioni derivanti dal token di sicurezza di cui al paragrafo 3.2, lett. f);



- codice fiscale del cittadino e/o dei componenti della famiglia anagrafica;
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta;
- operazione richiesta;
- esito della richiesta;
- identificativo della richiesta;
- modalità di autenticazione.

I log degli accessi così descritti sono storicizzati e sono conservati fino a un anno online e storicizzati per 2 anni.

I file di log registrano le informazioni riguardanti le operazioni, per la verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati. I file di log presentano le caratteristiche di integrità e inalterabilità, e sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio.



3. ELENCO CERTIFICATI

Elenco dei certificati di cui è consentita la richiesta e relative finalità:

- Anagrafico di nascita: per l'acquisizione dei dati anagrafici esatti delle parti dell'atto;
- Anagrafico di matrimonio: per l'accertamento dell'esistenza di matrimonio delle parti dell'atto;
- Di cittadinanza: per la scelta delle leggi applicabili e per la richiesta di agevolazioni fiscali;
- Di esistenza in vita: per la verifica dell'esistenza in vita di eventuali usufruttuari non intervenuti in atto;
- Di residenza: per la richiesta di agevolazioni fiscali;
- Di residenza AIRE: per la richiesta di agevolazioni fiscali;
- Di stato civile: per l'individuazione dello stato civile delle parti dell'atto;
- Di stato di famiglia: per l'individuazione della composizione delle famiglie, necessaria per gli atti, le formalità e le dichiarazioni di successione;
- Di stato di famiglia AIRE: per l'individuazione della composizione delle famiglie, necessaria per gli atti, le formalità e le dichiarazioni di successione;
- Anagrafico di unione civile: per l'accertamento dell'esistenza dell'unione civile delle parti dell'atto;
- Di contratto di convivenza: per l'accertamento dell'esistenza di un contratto di convivenza delle parti dell'atto;
- Di morte: per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità (art.2660 cod. civ.).



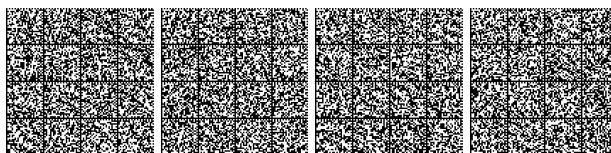


CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Disciplinare Tecnico – Allegato 2

Data: 18/06/2025



Sommario

1. Premessa	
2. Modalità di integrazione dei servizi ANPR con le applicazioni CNN.....	
3. Modalità di identificazione/autenticazione/profilazione degli utenti	
4. Modalità di tracciamento dell'utilizzo del servizio da parte dell'utenza	
5. Misure per la sicurezza delle informazioni	
5.1. Struttura logistica e infrastruttura di protezione logica e fisica.....	
5.1.1. Protezione fisica	
5.1.2. Protezione logica	
5.2. Componenti e architettura del sistema.....	
5.2.1. Componenti hardware.....	
5.2.2. Componenti di rete e connettività.....	
5.2.3. Monitoraggio del sistema	
5.3. Procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati.....	
5.4. Procedura di gestione dei disastri	
5.5. Analisi dei rischi e contromisure	
5.6. Modalità di verifica dell'applicazione del piano di sicurezza.....	



1. Premessa

Il presente disciplinare tecnico descrive:

- le modalità di integrazione dei servizi ANPR con le applicazioni rese disponibili ai Notai dal CNN;
- le modalità di identificazione/autenticazione/profilazione degli utenti che accedono al servizio;
- le modalità di tracciamento dell'utilizzo del servizio da parte dell'utenza;
- le misure di sicurezza applicate dal CNN per la gestione del servizio ANPR;

per la consultazione del "Servizio Certificazioni Anagrafiche".

La gestione tecnico-informatica è affidata alla società Notartel S.p.A – S.B. Società Informatica del Notariato del Consiglio Nazionale del Notariato.

2. Modalità di integrazione dei servizi ANPR con le applicazioni CNN

La modalità di integrazione tra servizi ANPR e applicazione resa dal CNN, all'interno del portale Rete Unitaria del Notariato (RUN), prevede:

- L'implementazione di pattern di sicurezza prescritti dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica definiti da AGID detti: INTEGRITY_REST_02 e AUDIT_REST_02 e ricompresi sulla piattaforma PDND.
- La creazione di un token per fruire dei servizi indicati, utilizzando la chiave pubblica corrispondente a quella privata indicata nel client censito sulla piattaforma PDND.

In figura schema concettuale di funzionamento di interrogazione API e schema di principio della architettura generale:

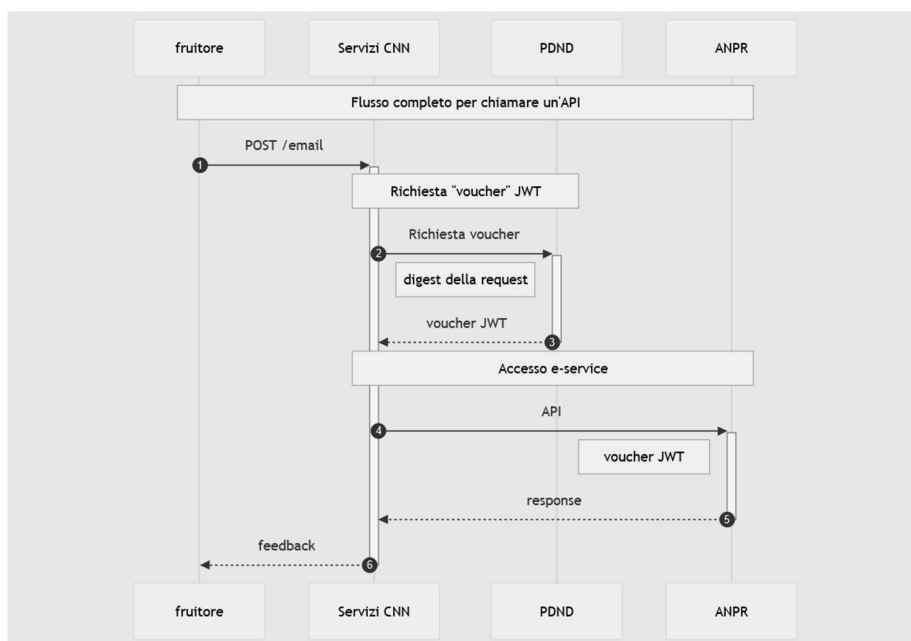


Figura 1 Integrazione pattern sicurezza



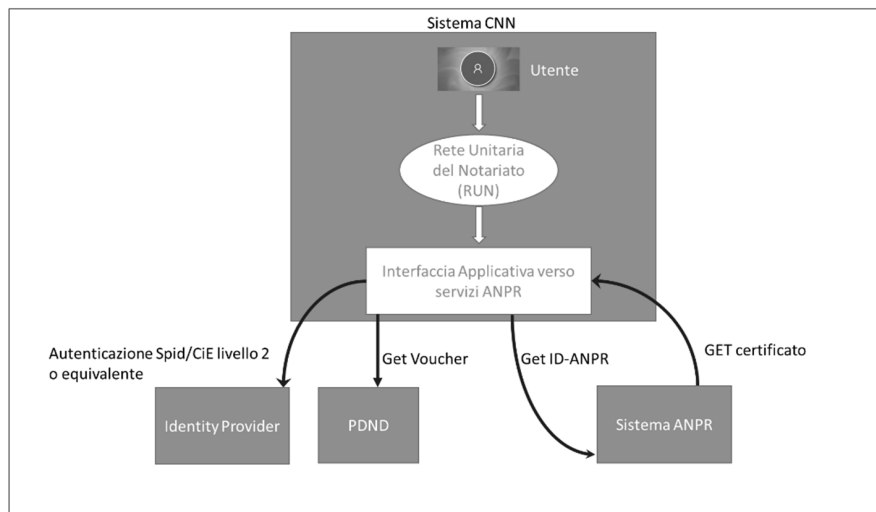


Figura 2 Architettura integrazione servizi ANPR

3. Modalità di identificazione/autenticazione/profilazione degli utenti

Gli utenti sono notai iscritti al ruolo di cui all'art.24 della legge n. 89 del 1913 il cui stato di servizio è eventualmente interrogabile attraverso Albo Unico online, di cui è disponibile l'interrogazione web sul sito www.notariato.it oppure attraverso API dedicate.

Il notaio è accreditato alla RUN (Rete Unitaria del Notariato) attraverso un processo di registrazione standard. I servizi disponibili nella RUN sono accessibili ai notai come supporto nell'esercizio della professione notarile.

Le credenziali fornite ai notai vengono rilasciate e gestite attraverso un sistema di **Identity and Access Management (IAM)**. Questo sistema è stato implementato per la gestione degli accessi e delle identità degli utenti, assicurando che l'accesso alle applicazioni e ai servizi sia controllato e monitorato.

Il sistema IAM garantisce che l'utente autenticato sia effettivamente la persona identificata durante il processo di onboarding iniziale, assicurando che solo utenti correttamente profilati e autorizzati possano accedere ai servizi e alle risorse richiesti.

All'interno della RUN è resa disponibile una sezione dedicata all'accesso ai servizi ANPR, in cui è richiesta un'autenticazione/identificazione con livello di garanzia almeno "sostanziale", in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).

Tale identificazione può avvenire mediante SPID, CIE o altri strumenti di identificazione elettronica riconosciuti conformi e notificati ai sensi del regolamento eIDAS, garantendo un livello di sicurezza equivalente.

In sintesi, l'accesso ai servizi ANPR tramite la RUN avviene attraverso:

- una prima autenticazione alla RUN, con mantenimento della sessione mediante cookie;
- una seconda autenticazione, conforme al livello di garanzia "sostanziale" di cui al Regolamento eIDAS, per l'accesso al servizio specifico ANPR.



Il servizio di interrogazione dell'ANPR è classificato nelle Access Control List del sistema IAM per tutti gli aspetti di controllo e monitoraggio

4. Modalità di tracciamento dell'utilizzo del servizio da parte dell'utenza

La tracciabilità delle operazioni effettuate sulla interfaccia applicativa della RUN è gestita dal sistema di **logging applicativo**.

Su questo sistema vengono monitorate le seguenti attività:

- **Autenticazione e Accesso:** ogni accesso dell'utente viene registrato con relativo esito (successo o fallimento).

Il tracciamento copre l'autenticazione e le operazioni eseguite dagli utenti, includendo:

- **Data e ora dell'evento;**
- **Identificazione Utente** (username, ID sessione);

I log applicativi sono conservati per 36 mesi nel sistema di Log Management centralizzato, che garantisce la sicurezza, il monitoraggio e la conformità alle policy di sicurezza.

5. Misure per la sicurezza delle informazioni

Il sistema tecnologico della Notartel è conforme alle regole e alle disposizioni in materia di sicurezza informatica: in particolare la società è certificata ISO 27000.

Di seguito riportate, per macro punti, le caratteristiche salienti dei sistemi di sicurezza informatica e fisica.

5.1. Struttura logistica e infrastruttura di protezione logica e fisica

Le apparecchiature per l'esercizio dei servizi applicativi sono fisicamente ubicate presso i datacenter Notartel nelle sedi in Roma in Via Gravina 4 e in Via Flaminia 160 e in replica nel "SuperNap" (sito di Disaster Recovery) in Via Marche, 8/10, 27010 Siziano PV.

5.1.1. Protezione fisica

I perimetri fisici di sicurezza riguardano gli edifici di Via Flaminia e di via Gravina situati in Roma (sedi della Società) e le parti del data center del provider di disaster recovery.

I perimetri sono sorvegliati per mezzo di apposite telecamere collegate a sistemi di video sorveglianza.

Tutte le porte perimetrali sono controllate da appositi sensori antintrusione e possono essere aperte per mezzo di appositi badge in dotazione al personale autorizzato. Relativamente alle aree dei data center eventuali ospiti, fornitori o comunque persone estranee possono accedere solo se accompagnate, per tutta la durata della loro presenza, da personale Notartel autorizzato e comunque dotate di badge.

Le sale server sono dotate di:

- sistemi di rilevazione incendi e fumo;
- sistemi di estinzione automatica degli incendi;
- sistemi antintrusione costituiti da porte e finestre di sicurezza;
- sistemi di allarme, antieffrazione e antintrusione.

La gestione degli apparati è assicurata dal sistema di monitoraggio Notartel.



N.B.: La sicurezza perimetrale degli ambienti di disaster recovery è affidata a SUPERNAP ITALIA azienda a cui è stato affidato il contratto di housing per il sito di Disaster Recovery.

5.1.2. Protezione logica

L'infrastruttura dei sistemi per le interfacce applicative per i servizi di consultazione dell'ANPR è collocata all'interno della rete di Front-End della RUN protetta da Firewall e da bilanciatore di carico. Attraverso regole FW ad hoc il servizio può raggiungere le parti in Back-End.

La disponibilità logica delle funzioni e dei dati è garantita da un sistema di accesso ridondato in tutte le sue componenti.

I sistemi operativi e i DBMS mantengono file di log con gli accessi per le verifiche periodiche ed eventuali ispezioni.

5.2. Componenti e architettura del sistema

5.2.1. Componenti hardware

Le componenti computazionali hardware sono implementate con sistemi server blade di produttori primari e virtualizzate tramite soluzioni di maggior diffusione e affidabilità.

5.2.2. Componenti di rete e connettività

I componenti di rete sono elencati in maniera sintetica appena di seguito:

- connettività ridondata per ogni sistema in rete;
- infrastruttura di networking ridondata;
- connettività esterna Internet su Autonomous System (AS) attraverso tre Provider con ridondanza su percorsi fisici differenti con banda a 1Gbps;
- cablaggio strutturato in cat.6E ridondato (fino a 10Gbps);
- apparati di connettività LAN Switch in Load Balancing e High Availability;
- LAN Front-End protetta da Firewall (IPS) e Bilanciatori (DMZ).

5.2.3. Monitoraggio del sistema

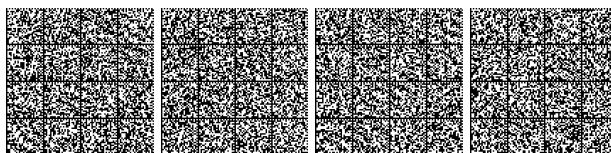
Calendari di verifica settimanale provvedono ai principali controlli:

- il backup dei log;
- l'analisi delle performance e dell'utilizzo del sistema;
- il monitoraggio della disponibilità del sistema;
- il monitoraggio degli aggiornamenti di sicurezza del sistema.

5.3. Procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati

È previsto il backup per tutti i dati presenti sul server, secondo la seguente modalità:

1. quotidianamente viene effettuato un backup completo di tutti i dati del sistema;
2. il database archivia i log delle transazioni in tre siti su supporti fisici differenti;
3. tramite i backup effettuati giornalmente ed i log transazionali è sempre possibile ripristinare l'intero sistema all'ultima transazione;
4. il database è costantemente replicato su un sistema in standby rapidamente ripristinabile;
5. tutti i componenti dell'infrastruttura sono ridondati e ne viene effettuato un backup giornalmente, tramite due sistemi di backup indipendenti;



6. i sistemi di backup sono replicati su dispositivi posti in ambienti separati.

5.4. Procedura di gestione dei disastri

Le procedure di gestione dei disastri sono parte integrante delle misure adottate da Notartel per la certificazione ISO 27001 (copia dei certificati è disponibile sul sito internet di Notartel).

5.5. Analisi dei rischi e contromisure

Notartel dispone di un gruppo interno di specialisti sulla sicurezza delle informazioni che si occupano del monitoraggio dei sistemi e della gestione degli incidenti di sicurezza oltre la valutazione dei rischi e la revisione dell'efficacia dei controlli e delle contromisure adottati.

Notartel applica una valutazione ragionata del livello di sicurezza della propria infrastruttura relativamente ai suoi aspetti tecnologici e fisici; ha operato la scelta dei propri Datacenter in conformità con le prescrizioni e le best practices ISO27001, ISO27017 e ISO27018 in materia di sicurezza delle informazioni.

La struttura tecnologica viene analizzata rispetto ai fattori di rischio e sottoposta a tutti gli interventi correttivi necessari per garantirne il livello di sicurezza.

5.6. Modalità di verifica dell'applicazione del piano di sicurezza

Le modalità di verifica dell'applicazione del Piano della Sicurezza sono parte integrante delle misure adottate da Notartel per le certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018 (copia dei certificati è disponibile sul sito internet di Notartel).

25A05561

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 13 ottobre 2025.

Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana - Linee d'indirizzo per la Regione Toscana. (Ordinanza n. 5/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'art. 2, comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la peste suina africana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel *cluster* del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visto il decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A



in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 luglio 2022, n. 173;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Visto il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Visto il dispositivo direttoriale DGSF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2023, n. 152;

Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025 e n. 4/2025;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Tenuto conto dell'ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025 «Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana edizione del 15 settembre 2025 n. 60 parte I, che recepisce le menzionate ordinanze del Commissario straordinario alla PSA;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonché la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana sul territorio nazionale vede allo stato attuale l'espansione della malattia nell'ambito del *cluster* nord ovest progredire verso sud, in particolar modo nelle porzioni di territorio ricadenti nella Regione Toscana;



Considerati altresì i casi di ungulati risultati positivi al test PSA nell'ultima settimana e quindi la necessità di rinforzate e intensificate le attività in corrispondenza del fronte di avanzamento dell'epidemia che rischia di dilagare verso sud in tutta l'Italia peninsulare;

Considerato il progetto di messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici, in corso di perfezionamento lungo l'asse ferroviario Viareggio - Lucca - Pistoia - Porretta - Bologna per un totale di 136 km;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente rafforzare le misure necessarie ad arrestare o rallentare l'avanzata del fronte epidemico nella Regione Toscana oltre che fornire linee guida operative alla quale attenersi tassativamente per la corretta attuazione delle attività di sorveglianza;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano ai seguenti territori della Regione Toscana:

zona soggetta a restrizione II;

zona CEV;

zona soggetta a restrizione I;

zona di riduzione della densità del cinghiale.

2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono articolate e modulate tenendo conto delle graduali fasce di rischio rappresentate dalle zone di cui al comma 1.

Art. 2.

Azioni nelle diverse zone

1. Nella zona soggetta a restrizione II, non inclusa nella zona CEV, il depopolamento deve essere effettuato secondo quanto indicato nel comma 1, art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 e successive modificazioni ed integrazioni. Il depopolamento deve essere supportato dalla ricerca rinforzata delle carcasse mediante gruppo di persone per l'individuazione e la rimozione di carcasse positive.

2. Nella zona CEV, indipendentemente dalla zona in restrizione in cui ricade il territorio, il depopolamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3/2025. Il depopolamento deve essere supportato dalla ricerca rinforzata delle carcasse mediante gruppo di persone per l'individuazione e la rimozione di carcasse positive. Nei territori della zona CEV deve essere data massima attuazione al depopolamento tramite trappolaggio e sparo selettivo nel massimo rispetto delle misure di biosicurezza e mediante le figure indicate nel comma 3, art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025. La regione assicura l'utilizzo delle trappole

da parte di personale formato per la gestione delle stesse in collaborazione della ACL per la gestione degli animali catturati e il loro campionamento. Eventuali deroghe per i metodi di depopolamento saranno valutate di volta in volta dal Commissario straordinario alla PSA e autorizzate sulla base della sorveglianza epidemiologica. Nelle zone più esterne della zona CEV, sulla base dell'azione 3 del Piano strategico per il controllo della peste suina africana e tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica, devono essere utilizzati i cani molecolari dell'ENCI per la ricerca delle carcasse di cinghiale secondo lo schema riportato nell'art. 3 della presente ordinanza distribuendo i binomi tra i casi più esterni e porzioni di territorio non ancora interessato dalla malattia.

3. Nella zona soggetta a restrizione I, non inclusa nella zona CEV, fermo restando quanto disposto nel comma 2, art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 e successive modificazioni ed integrazioni, il depopolamento può essere effettuato con forme di controllo faunistico del cinghiale che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro alla cerca e da appostamento, inclusa la cerca con veicolo e girata con un massimo di tre cani e venti persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Il depopolamento deve essere supportato dalla ricerca rinforzata delle carcasse mediante gruppo di persone per l'individuazione e la rimozione di carcasse positive. La regione individua dei target di abbattimento nei territori ricadenti in tali zone e aggiorna mensilmente il Commissario straordinario circa l'avanzamento del depopolamento. Eventuali deroghe per i metodi di depopolamento saranno valutate di volta in volta dal Commissario straordinario alla PSA e autorizzate sulla base della sorveglianza epidemiologica.

4. Nella zona di riduzione della densità del cinghiale, esterna alle zone in restrizione, deve essere effettuato il massimo sforzo di depopolamento secondo quanto definito nell'ordinanza n. 4/2025. Ogni mese la Regione Toscana inoltra un aggiornamento degli abbattimenti rispetto ai target definiti nella ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025.

5. Le attività di cui ai precedenti commi devono essere attuate, con qualunque tecnica che risponda alle indicazioni contenute nelle ordinanze commissariali e senza ulteriori limitazioni, anche nelle aree protette ad ogni livello, istituti di protezione della fauna, siti della rete «Natura 2000» e negli istituti faunistici di ogni tipo, i quali dovranno rendicontare mensilmente al Referente regionale della sorveglianza ed alla Struttura commissariale, la programmazione delle attività e gli obiettivi preposti per il mese successivo, nonché le azioni svolte ed



i risultati conseguiti in termini di abbattimento. In caso di inadempienza il Commissario straordinario provvede all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, polizia provinciale ed operatori abilitati al controllo faunistico senza ulteriori obblighi formativi.

6. Eventuali regolamenti locali, provinciali o regionali non possono limitare, né spazialmente né temporalmente e tantomeno operativamente, le attività venatorie e di controllo faunistico nei confronti della specie cinghiale.

Art. 3.

Barrieramento

1. La regione, in collaborazione con il Commissario straordinario, favorisce l'elaborazione di un progetto di barrieramento lungo la linea ferroviaria Viareggio - Lucca - Pistoia - Porretta - Bologna identificando tratti prioritari da sottoporre a chiusura in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Art. 4.

Ricerca carcasse

1. Fermo restando quanto previsto dal Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel *cluster* del nord ovest in materia di sorveglianza, deve essere potenziata la ricerca rinforzata delle carcasse di cinghiali anche attraverso l'ausilio dei cani molecolari dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) di cui alla convenzione stipulata con la Struttura commissariale. La selezione delle celle oggetto di monitoraggio deve essere effettuata su base mensile dall'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale secondo le indicazioni riportate nell'Azione 3 del suddetto Piano, per essere inviate al Referente regionale della sorveglianza. Ai fini della selezione delle celle da sottoporre a ricerca delle carcasse lo stesso deve considerare in particolare la situazione epidemiologica e la direzionalità della malattia, nonché la densità di popolazione dei cinghiali, l'uso del suolo e qualsiasi ulteriore elemento ritenuto necessario. La programmazione dovrà essere rivista immediatamente in presenza di ulteriori casi più esterni.

2. Entro il 24 di ogni mese il Referente regionale inoltra alla Struttura commissariale e ad ENCI, la selezione delle celle e la programmazione degli interventi.

3. Ai fini dell'approvazione della calendarizzazione proposta la programmazione deve indicare i seguenti elementi:

numero di celle da battere per giornata tenendo conto di una media di tre celle per binomio cane-conduttore;

numero di accompagnatori e relativi riferimenti di contatto calcolando almeno un accompagnatore per ciascun binomio cane-conduttore;

file geografico .gpx (GPS *eXchange Format*) per dispositivi mobili e una mappa con la vista generale delle celle selezionate;

riferimenti di contatto dell'Autorità competente locale (ACL).

4. La rendicontazione delle attività di ricerca deve essere caricata tempestivamente sul Sistema informativo nazionale veterinario sicurezza alimentare (SINVSA) secondo le modalità definite dal Ministero della salute per la raccolta e la trasmissione dei dati e delle informazioni relativi alle battute di ricerca. Le specifiche per le attività di rendicontazione sono riportate nella nota *ex* DGSAF prot. n. 17697 del 7 luglio 2023.

Art. 5.

Campionamento

1. Le operazioni di campionamento su ogni singola carcassa di cinghiale rinvenuta durante le attività di ricerca devono essere effettuate tempestivamente dall'ACL e i campioni inviati all'IZS competente.

2. In caso di rinvenimento di resti trasportabili, il personale che effettua la ricerca può procedere direttamente alla raccolta del materiale rinvenuto, nel rispetto scrupoloso delle misure di biosicurezza, e al successivo conferimento all'ACL al termine della battuta di ricerca.

3. L'ACL può autorizzare i cacciatori formati ad effettuare i campionamenti esclusivamente su cinghiali abbattuti in attività di depopolamento previa applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza, della tracciabilità degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni.

Art. 6.

Smaltimento delle carcasse

1. La regione garantisce la tempestiva rimozione di tutte le carcasse di cinghiale ritrovate in fase di ricerca o su segnalazione (inclusi gli incidentati) e il corretto smaltimento ai sensi del regolamento n. 1069/2009 individuando apposite procedure anche in relazione all'organizzazione e alle tempistiche.

La presente ordinanza si applica a decorrere dal 14 ottobre 2025 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2025

Il Commissario straordinario: FILIPPINI

25A05564



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 23 luglio 2025.

Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 – annualità 2023. (Delibera n. 32/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, re-

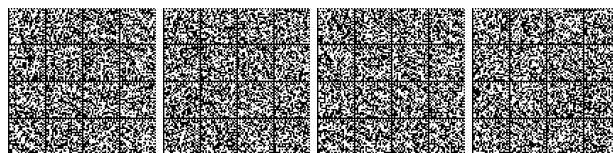
lativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;



Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 13 a 17, il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (di seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato;

Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 15, della legge n. 147 del 2013 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di seguito APQ), di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente «Misure di razionalizzazione di finanza pubblica»;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 670, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che prevede che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF-RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 dell'Italia, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020, oggetto della presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 8 del 28 gennaio 2015;

Considerato che con l'Accordo di Partenariato 2014-2020, la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) è stata adottata in forma sperimentale per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree più lontane dei principali centri urbani, attraverso i fondi europei e i fondi statali attribuiti con le leggi di Stabilità e che nel medesimo Accordo, è prevista la redazione dei Strategie d'area da parte di coalizioni locali appositamente selezionate, in cui sono declinati obiettivi e progetti di tutte le fonti finanziarie disponibili;

Considerato che nel ciclo di programmazione 2014-2020 è previsto lo strumento dell'Accordo di programma quadro (APQ), quale strumento per inquadrare l'attuazione delle Strategie d'area e per assumere impegni puntuali, sottoscritto dalla regione, dagli enti locali, dall'Amministrazione centrale di coordinamento e dalle altre amministrazioni competenti per materia, con la previsione della sua estensione a tutte le fonti finanziarie coinvolte;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 674, destina al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui di cui alla legge n. 183 del 1987, per il triennio 2015-2017;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1 comma 314, che, al fine di rafforzare ed ampliare la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, di complessivi 200 milioni di euro (60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023), a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'art. 28 che prevede che, al fine di rafforzare ed ampliare la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del FSC 2014-2020;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art. 58 rubricato «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne» che, modificando l'art. 1, comma 15, della citata legge 147 del 2013, dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli isti-



tuzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, il quale dispone che «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 4, comma 5, della medesima legge»;

Vista la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 8, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Viste le delibere CIPE del 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni di euro stanziati dalla legge n. 147 del 2013, nonché il riparto finanziario di 90 milioni di euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014, per il rafforzamento della SNAI;

Viste le delibere CIPE 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52, con cui è stato disposto il riparto finanziario di ulteriori quote, rispettivamente di 10 milioni e 91,18 milioni di euro, per il rafforzamento della SNAI e sono state adottate alcune disposizioni in merito al trasferimento delle risorse;

Vista la delibera CIPESS 14 aprile 2022, n. 8, recante «Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex art. 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120» con la quale è stata disposta, nell'ambito della SNAI, l'assegnazione di una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, pari a complessivi 60 milioni di euro, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge n. 120 del 2021, di cui:

20 milioni di euro, per l'annualità 2021, al Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il finanziamento di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ricadenti in comuni classificati come «interni» in base alla mappatura delle Aree interne del ciclo 2021-2027;

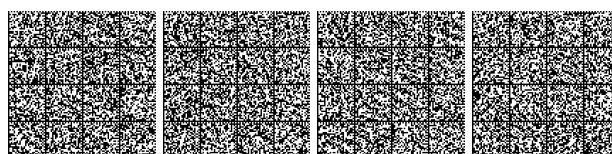
39,8 milioni di euro per l'annualità 2022, in favore delle 72 Aree interne selezionate per il ciclo di programmazione 2014-2020, per il finanziamento di interventi ricadenti nelle predette Aree interne, in ragione di quote uguali pari a 552.778,00 euro per ciascuna Area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e provincia di riferimento;

200.000 euro all'Agenzia per la coesione territoriale per la gestione di una misura di accompagnamento e per compiti di assistenza tecnica.

Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 41, recante «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77/2021, conv. dalla legge n. 108/2021» che, in attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77 del 2021, propone nuove forme e modalità di attuazione degli interventi attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati e dispone, altresì, l'assegnazione delle risorse nazionali ancora disponibili per il rafforzamento ed ampliamento della SNAI, secondo la seguente ripartizione:

una quota di 172 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, per un importo di 67 milioni di euro, e all'art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020, per un importo di 105 milioni di euro, per il finanziamento delle 43 aree interne del ciclo di programmazione 2021-2027, in ragione di singole quote di 4 milioni di euro per il finanziamento di ciascuna area;

una quota di 21,6 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, in favore delle 72 aree interne del ciclo di programmazione 2014-2020, per il rafforzamento delle strategie esistenti, in ragione di un importo di 300 mila euro per ciascuna area;



un importo di 5 milioni di euro a valere sullo stanziamento di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020, per attività di assistenza tecnica e rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali coinvolti.

Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 42, recante «Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse al «Progetto speciale» Isole Minori. Governance» che dispone l'assegnazione di una quota delle risorse dedicate alla SNAI, pari a 11,4 milioni di euro, in favore del «progetto speciale» Isole Minori, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, annualità 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 7599-A del 3 luglio 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente l'assegnazione di 40 milioni di euro, corrispondente all'annualità 2023, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, secondo la seguente ripartizione:

a) 38,8 milioni di euro, per il finanziamento di interventi ricadenti in 56 Aree interne, di cui 43 selezionate per il ciclo di programmazione 2021-2027 e 13

individuare su proposta delle regioni, attualmente beneficiarie di sole risorse regionali, in ragione di quote pari a 692.857,14 euro per ciascuna area, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e provincia autonoma di riferimento. Fermo restando il rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni regione e provincia autonoma può procedere alla ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della diversa superficie boschiva e delle rispettive valutazioni e pianificazioni in materia;

b) 1,2 milioni di euro, in favore del Progetto Speciale «Isole Minori» di cui alla delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 42. Tale importo è determinato considerando, per il 50 per cento dell'importo complessivo, una quota fissa destinata alle 7 regioni interessate, e, per il restante 50 per cento, una quota parametrata in base alla superficie delle Isole minori ricomprese nel territorio di ciascuna regione;

Considerato che, in particolare, ai fini dell'individuazione degli interventi da realizzare, in riferimento alle risorse di cui ai suddetti punti a) e b) è stata proposta la seguente procedura:

a) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le regioni e le province autonome di riferimento delle 56 aree comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud gli interventi selezionati, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP). L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud mediante il coinvolgimento delle regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della SNAI. Come previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 120/2021, all'istruttoria partecipano anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;

b) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le regioni su cui insistono le isole minori, in interlocuzione con i territori interessati, definiscono gli interventi da attuare nelle isole minori e li comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP). L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud a mezzo del coinvolgimento delle regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della SNAI. Come previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 120 del 2021, all'istruttoria partecipano anche il Di-



partimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri;

le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di attuare gli interventi previsti;

Considerato che, in relazione alla citata proposta, la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 10 luglio 2025;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 8440 del 23 luglio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi.

1.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2021, è assegnata una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a complessivi 40 milioni di euro di cui:

a) 38,8 milioni di euro (annualità 2023), per il finanziamento di interventi ricadenti nelle 56 aree interne di cui alla tabella di riparto allegata alla presente delibera (Allegato 1) in ragione di quote uguali di 692,857 mila euro per ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e da ogni provincia autonoma di riferimento. Fermo restando il rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni regione ed ogni provincia autonoma può procedere alla ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della diversa superficie boschiva e delle rispettive valutazioni e pianificazioni in materia. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le regioni e le province autonome di riferimento delle 56 aree comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud gli interventi selezionati, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP).

b) 1,2 milioni di euro, in favore del Progetto Speciale «Isole Minori» di cui alla delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 42, come da tabella di riparto allegata alla presente delibera (Allegato 2). Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le regioni su cui insistono le isole minori, in interlocuzione con i territori interessati, definiscono gli interventi da attuare nelle isole minori e li comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP).

1.2 Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri presenterà al CIPESS, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sui risultati conseguiti, in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Modalità di trasferimento delle risorse e monitoraggio

Il trasferimento delle risorse è disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle regioni sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato- Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) - direttamente in favore dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati, ovvero in favore delle regioni/province autonome, secondo la modalità di cui alla legge 183 del 1987, previo inserimento dei dati di monitoraggio sul sistema nazionale MEF-IGRUE.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2025

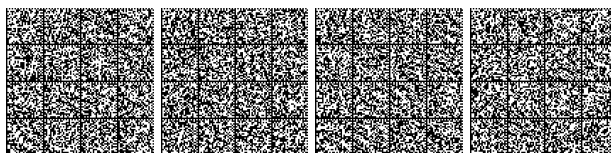
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1520



ALLEGATO I

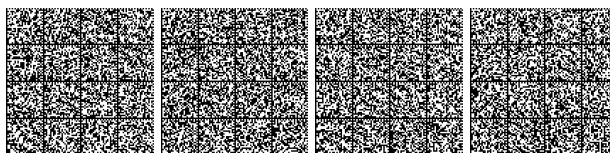
Riparto complessivo per Regione delle risorse di cui al punto 1.1 lettera a)

Regione	nr progressivo	Aree SNAI 2021 - 2027	Numero aree per regione	Riparto regionale punto a	Riparto regionale punto b	Riparto regionale totale
Abruzzo	1	Piana del Cavaliere - Alto Liri	2	1.385.714,29		1.385.714,29
	2	Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro				
Basilicata	3	Medio Agri	3	2.078.571,43		2.078.571,43
	4	Medio Basento				
	5	Vulture				
Calabria	6	Alto Jonio Cosentino	3	2.078.571,43		2.078.571,43
	7	Alto Tirreno-Pollino				
	8	Versante Tirrenico Aspromonte				
Campania	9	Alto Matese	3	2.078.571,43	126.057,34	2.204.628,77
	10	Fortore Beneventano				
	11	Sele Tanagro				
Emilia-Romagna	12	Alta Val Trebbia e Val Tidone	5	3.464.285,71		3.464.285,71
	13	Appennino Bolognese				
	14	Appennino Forlivese e Cesenate				
	15	Appennino Modenese				
Friuli-Venezia Giulia	16	Appennino Parma Est	1	692.857,14		692.857,14
	17	Valli del Torre e Natisone				
Lazio	18	Etrusco Cimino	3	2.078.571,43	93.547,44	2.172.118,87
	19	Monti Lepini				
	20	Pre-gio				
Liguria	21	Fontanabuona	4	2.771.428,57	87.046,78	2.858.475,35
	22	Imperiese				
	23	Val Bormida Ligure				
	24	Valle Scrivia				
Lombardia	25	Lario Intelvese - Lario Ceresio	3	2.078.571,43		2.078.571,43
	26	Valcamonica				
	27	Valtrompia				
Marche	28	Appennino Alto Fermano	3	2.078.571,43		2.078.571,43
	29	Montefeltro e Alta Valle del Metauro				
	30	Potenza Esino Musone				
Molise	31	Isernia - Venafro	2	1.385.714,29		1.385.714,29
	32	Medio Basso Molise				
Piemonte	33	Terre del Giarolo	2	1.385.714,29		1.385.714,29
	34	Valsesia				
Puglia	35	Alto Salento	1	692.857,14	87.805,76	780.662,90
	36	Barbagia				
Sardegna	37	Valle del Cedrino	2	1.385.714,29	265.672,98	1.651.387,27
	38	Bronte				
Sicilia	39	Corleone	6	4.157.142,86	264.817,98	4.421.960,84
	40	Mussomeli				
	41	Palagonia				
	42	Santa Teresa di Riva				
	43	Troina				
Toscana	44	Alta Valdera - Alta Valdicecina - Colline Metallifere - Valdimer	3	2.078.571,43	275.051,72	2.353.623,15
	45	Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora				
	46	Valdichiana Senese				
P.A. Bolzano/Bozen	47	Alta Val Venosta	3	2.078.571,43		2.078.571,43
	48	Vai d'Ultimo - Alta Val di Non - Tesimo - Lana				
	49	Val Passiria - Tirolo				
P.A. Trento	50	Giudicarie centrali ed esteriori	2	1.385.714,29		1.385.714,29
	51	Valle Rendena				
Umbria	52	Media Valle del Tevere e Umbria meridionale	2	1.385.714,29		1.385.714,29
	53	Unione di Comuni del Trasimeno				
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	54	Mont Cervin	1	692.857,14		692.857,14
	55	Alpago Zoldo				
Veneto	56	Cadore	2	1.385.714,29		1.385.714,29
TOTALE			56	38.800.000,00	1.200.000,00	40.000.000,00



Riparto delle risorse in favore delle Isole minori di cui al punto 1.1 lettera b)

Regione	Comune	Superficie kmq Isola	% Superficie Isola	Percentuale Superficie Isole Minori per Regione	Quota Regionale per superficie Isole Minori 60%	Quota fissa per Regione 60%	TOTALE PER REGIONE
LIGURIA	Portovenere	2,03	0,22	0,22	1.332,49 €	85.714,29 €	87.046,78 €
TOSCANA	Campo nell'Elba	55,79	6,12	31,56	189.337,44 €	85.714,29 €	275.051,72 €
	Capoliveri	39,56	4,34				
	Capraia Isola	19,33	2,12				
	Isola del Giglio	24,01	2,63				
	Marciana	45,45	4,98				
	Marciana Marina	5,86	0,64				
	Porto Azzurro	13,33	1,46				
	Portoferraio	48,03	5,26				
	Rio	36,52	4,00				
LAZIO	Ponza	10,16	1,11	1,31	7.833,16 €	85.714,29 €	93.547,44 €
	Ventotene	1,75	0,19				
CAMPANIA	Anacapri	6,47	0,71	6,72	40.343,05 €	85.714,29 €	126.057,34 €
	Barano d'Ischia	10,96	1,20				
	Capri	4,06	0,45				
	Casamicciola Terme	5,85	0,64				
	Forio	13,08	1,43				
	Ischia	8,14	0,89				
	Lacco Ameno	2,08	0,23				
	Procida	4,26	0,47				
	Serrara Fontana	6,44	0,71				
PUGLIA	Isole Tremiti	3,18	0,35	0,35	2.091,47 €	85.714,29 €	87.805,76 €
SICILIA	Favignana	38,31	4,20	29,85	179.103,69 €	85.714,29 €	264.817,98 €
	Lampedusa e Linosa	25,22	2,76				
	Leni	8,79	0,96				
	Lipari	89,71	9,83				
	Malta	8,74	0,96				
	Pantelleria	84,53	9,27				
	Santa Marina Salina	8,78	0,96				
	Ustica	8,24	0,90				
SARDEGNA	Calasetta	31,06	3,40	29,99	179.958,70 €	85.714,29 €	265.672,98 €
	Carloforte	51,10	5,60				
	La Maddalena	51,67	5,66				
	Porto Torres Asinara	51,90	5,69				
	Sant'Antioco	87,89	9,63				
TOTALI		912,28	100,00	100,00	600.000,00 €	600.000,00 €	1.200.000,00 €



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Flavonoidi micro-nizzati «Venage».

Estratto determina AAM/PPA n. 613/2025 del 3 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/963.

Cambio nome: N1B/2025/674.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (PZ), codice fiscale 01256840768.

Medicinale: VENAGE.

049777016 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC;

049777028 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC;

049777030 - «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC;

049777042 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

049777055 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

049777067 - «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL.

Con variazione della denominazione in VENOSMIDINE, alla società DOC Generici s.r.l., con sede legale in via Turati n. 40 - 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05489

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di flurbiprofene «Frobengolmed».

Estratto determina AAM/PPA n. 614/2025 del 3 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/742.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Medicinale: FROBENGOLMED.

048005019 - «8,75 mg spray per mucosa orale» 1 flacone in HDPE da 15 ml/88 erogazioni con pompa dosatrice, alla società Cooper Consumer Health B.V. con sede legale Verrijn Stuarweg 60 - 1112 AX Diemen (Paesi Bassi).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05490

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di amisulpride «Amisulpride Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 615/2025 del 3 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (Portogallo):

tipo II - C.I.2.b) Modifiche ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, per allineare le informazioni sul prodotto «Amisulpride» con quelle del medicinale di riferimento Solian relativamente al medicinale AMISULPRIDE AUROBINDO nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito elencate:

044329011 - «50 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/AL;

044329023 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;

044329035 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

044329047 - «50 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL;

044329050 - «50 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044329062 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044329074 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044329086 - «50 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice pratica: VC2/2023/52.

N. procedura: PT/H/1512/001-004/II/007.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 - Saronno (Varese), codice fiscale 06058020964.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.



2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05491

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di rosuvastatina ed ezetimibe «Rosumibe».

Estratto determina AAM/PPA n. 618/2025 del 3 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per aggiornamento ai nuovi dati, adeguamento alla versione corrente del *QRD template*, modifiche editoriali relativamente al medicinale ROSUMIBE (A.I.C. n. 045350) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: PL/H/0468/001-003/II/026.

Codice pratica: VC2/2024/391.

Titolare A.I.C.: Piam Farmaceutici S.p.a., (codice fiscale 00244540100) con sede legale e domicilio fiscale in via XII ottobre n. 10 - 16121 - Genova, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05492

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Lansoprazolo Mylan Generics Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 610/2025 del 26 settembre 2025

È autorizzato il seguente *grouping*, composto dalle seguenti variazioni: B.II.b.1.a B.II.e.5.a.1 con conseguente immissione in commercio del medicinale LANSOPRAZOLO MYLAN GENERICS ITALIA nelle confezioni di seguito indicate:

«15 mg compresse orodispersibili» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041692397 (base 10) 17SC7F (base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041692409 (base 10) 17SC7T (base 32).

Principio attivo: lansoprazolo.

Codice pratica: C1A/2025/1828.

Procedura europea: MT/H/0151/001-002/IA/031/G.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - c.a.p. 20124 - Milano - codice fiscale 13179250157.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05504



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Delibera n. 336 del 23 luglio 2025 - Revisione del regolamento concernente la collaborazione tra A.N.AC. e altri enti per lo svolgimento di attività formative adottato con delibera n. 1117 del 4 novembre 2020.

Nel corso dell'adunanza del 23 luglio 2025, il consiglio dell'Autorità, ha approvato con delibera n. 336, la revisione del regolamento concernente la collaborazione tra A.N.AC. e altri enti per lo svolgimento di attività formative adottato con delibera n. 1117 del 4 novembre 2020.

La delibera n. 336 del 23 luglio 2025 ed il modulo di richiesta sono disponibili sul sito *web* dell'Autorità all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/del.336-23.07.2025>

25A05539

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Pietro apostolo, in Piacenza.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 viene soppressa la Parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in Piacenza.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A05455

Soppressione della Parrocchia di S. Maria in Gariverto, in Piacenza.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 viene soppressa la Parrocchia di S. Maria in Gariverto, con sede in Piacenza.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A05456

Fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano Martiri nella Parrocchia di S. Andrea Apostolo, entrambe in Zelo Buon Persico, con contestuale devoluzione del patrimonio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 settembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Lodi ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano Martiri nella Parrocchia di S. Andrea Apostolo, entrambe con sede in Zelo Buon Persico (LO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Andrea Apostolo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano Martiri, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A05457

Soppressione del Monastero delle Monache benedettine di S. Maria degli Angeli, in Pistoia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 viene soppresso il Monastero delle Monache benedettine di S. Maria degli Angeli, con sede in Pistoia.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A05458

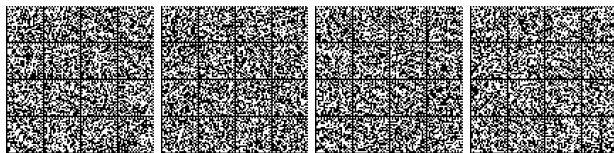
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-239) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

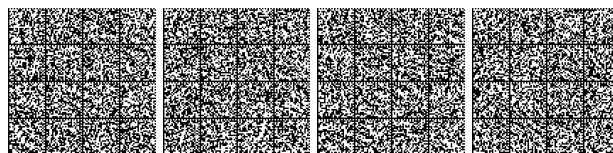
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 0 1 4 *

€ 1,00

